



# INFORTUNI Cumulativa Generica

AGENZIA DI PISA "CISANELLO"

TEOREMA SOLUZIONI ASSICURATIVE DI ONELIO AMENTA &amp; C. S.A.S.

CONTRAENTE I.T.I.S. LEONARDO DA VIN

DOMICILIO V. C MATILDE 74

CODICE

524

NUMERO DI POLIZZA

2015/08/6335810

 NUMERO DI  
VARIAZIONE

 SUB  
AGENZIA  
008

 SIRE  
05307

 CODICE FISCALE  
O PARTITA IVA

80005930500

PISA

PI C.A.P. 56123

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE	INDICIZZAZIONE	
g. 15	m. 11	a. 2015	g. 15	m. 11	a. 2016	a. 01	m. 00	g. 00	g. 15	m. 11	a. 2016	Annuale	si/no	NO
SOSTITUISCE LE POLIZZE						COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA			N. POLIZZA DELEGATARIA	
N PARTE si/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA		PAGATO AL m.   a.									
						3.325,94	332,59		0,00		91,47		TOTALE PRIMA RATA EURO 3.750,00	
						—TOTALE PREMIO NETTO—		—ACCESSORI—		—DIRITTI—		—IMPOSTA—		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO
						3.325,94	332,59		0,00		91,47		3.750,00	
TAC.RINNOVO	REG.PREMIO	TEMP.	T.PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE			RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE
NO si/no	NO si/no	NO si/no	6	DC008	SI si/no	11 m.	16 a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A, garantisce gli Assicurati contro gli infortuni dagli stessi subiti in conseguenza degli eventi previsti dalla presente polizza.

## GARANZIE PRESTATE

La garanzia è operante unicamente per i casi per i quali sia indicata la somma assicurata negli allegati che formano parte integrante della polizza

## CONDIZIONI PARTICOLARI/SPECIALI

Sono operanti quelle contraddistinte dalle lettere/numeri :

## CLAUSOLE

Sono operanti quelle riportate in allegato e contraddistinte dai numeri :

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Scuole

## IL CONTRAENTE DICHIARA CHE:

- l'attività esercitata è la seguente: **SCUOLA SUPERIORE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE .**
- le persone assicurate sono in buone condizioni di salute e di integrità fisica e non hanno mai sofferto di apoplezia, epilessia, infarto, diabete, emofilia leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia.
- non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza.
- nell'ultimo biennio non sono stati annullati contratti inerenti alle garanzie prestate con la presente polizza.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare nello spazio sottostante.



elemento di controllo per verifica documentale



## INFORTUNI Cumulativa Generica

AGENZIA : PISA "CISANELLO"

POLIZZA n. : 2015/08/6335810

Formano parte integrante del contratto il Fascicolo Informativo Mod. INF54211/FI contenente la Nota Informativa Mod. INF54211/NI Ed. 06/2014 e le Condizioni Contrattuali Mod. INF54211 Ed. 06/2014, le eventuali Condizioni Aggiuntive sopra indicate, l'allegato Mod. INF54214, che il Contraente dichiara di approvare.

La presente scheda di polizza è emessa a PISA il 13/11/2015.

### IL CONTRAENTE



ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali Mod. INF54211 Ed. 06/2014 contenute nel Mod. INF54211/FI: Art. 1.2 (Aggravamento di rischio); Art. 1.6 (Recesso in caso di sinistro); Art. 1.7 (Proroga dell'assicurazione); Art. 1.10 (Altre assicurazioni); Art. 1.13 (Persone soggette all'obbligo di legge); Art. 1.14 (Variazioni nella persona del Contraente); Art. 1.15 (Variazioni nelle persone assicurate); Art. 1.16 (Limite di risarcimento); Art. 3.2 (Invalidità Permanente - Liquidazione dell'indennizzo); Art. 4.2 (Persone non assicurabili); Art. 4.3 (Persone assicurabili con patto speciale); Art. 5.2 (Criteri di indennizzabilità); Art. 5.3 (Controversie); Art. 5.4 (Pagamento dell'indennizzo - Non trasmissibilità dell'indennizzo per invalidità permanente a beneficiari, eredi o aventi causa).

### IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo Mod. INF54211/FI contenente la Nota Informativa Mod. INF54211/NI Ed. 06/2014 e le Condizioni Contrattuali Mod. INF54211 Ed. 06/2014



Servizio Clienti Benvenuti in Italiana 800-101313  
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

Il premio è stato incassato il

15/4/15 in

l'Agente





**ALLEGATO - CAPITALI FISSI**

AGENZIA: PISA "CISANELLO" POLIZZA n.: 2015/08/6335810 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

**ASSICURAZIONE IN BASE A CAPITALI FISSI**

**QUANTO ASSICURIAMO:** Italiana Assicurazioni S.p.A. assicura, per ogni categoria e per persona, le garanzie e le somme indicate.

**CHI ASSICURIAMO:** per l'identificazione delle unità assicurate si fa riferimento agli atti contrattuali

<b>CATEGORIA ASSICURATA:</b>	<b>1</b>	<b>DESCRIZIONE:</b>	<b>ALUNNI</b>
<b>N° UNITA' ASSICURATE:</b>	<b>750</b>	<b>PREMIO UNITARIO NETTO</b>	<b>euro 4,43</b>
<b>GARANZIE / SOMME ASSICURATE PER PERSONA:</b>			
Morte	euro <b>77.000</b>	Invalidità Permanente	euro <b>155.000</b>
Diaria Gesso	euro -----	Indennità di Degenza	euro -----
Rimborso Spese di Cura	euro <b>5.200</b>	Rendita Vitalizia	euro -----

<b>Premio di categoria netto</b>	<b>euro</b>	<b>3.322,50</b>
Diaria Generica	euro	-----
Indennità Post-Ricovero	euro	-----
-----	euro	-----

**CATEGORIE A CAPITALI FISSI - TOTALE PREMIO NETTO** euro 3.322,50

**IL CONTRAENTE**





ALLEGATO N° UNO A POLIZZA N° 2015/08/6335810

ASSICURATO/CONTRAENTE: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "LEONARDO DA VINCI"

**SEZIONE A**

MORTE.....	Euro	77.000,00=
- SPESE FUNERARIE.....	Euro	2600,00=
- SPESE PER RIENTRO SALMA.....	Euro	1.000,00=



INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE..... Euro 155.000,00=

In caso di invalidità permanente nessun indennizzo e' dovuto se l'invalidità e' pari o inferiore al 3%

1. 0,50 del capitale per ogni punto di invalidità accertata superiore al 3% e sino al 9%
2. 0,80 del capitale per ogni punto di invalidità accertata superiore al 9% e sino al 39%
3. 1,20 del capitale per ogni punto di invalidità accertata superiore al 39% e sino al 50%
4. intero capitale assicurato se l'invalidità accertata è superiore al 50%

Gli indennizzi di cui ai punti 1/2/3/ cumulano tra loro; l'indennizzo di cui al punto 4 non cumula con nessun altro

INDENNITA' DI DEGENZA.....	Euro	50,00=
- INDENNITA' FORFETTARIA GESSO....	Euro	200,00=
- RIMBORSO SPESE DI CURA.....	Euro	5.200,00=
- SPESE DI TRASPORTO.....	Euro	1.200,00=
- DANNO ESTETICO.....	Euro	2.600,00=
- CONTAGIO DA VIRUS H.I.V. ....	Euro	3.000,00=
- RIMBORSO ROTTURA LENTI E OCCHIALI..	Euro	300,00=
- RIMBORSO LENTI PER DANNO OCULARE..	Euro	520,00=
- CURE E PROTESI DENTARIE .....	Euro	825,00=
- PERDITA ANNO SCOLASTICO.....	Euro	1.600,00=
- LEZIONI DI RECUPERO .....	Euro	260,00=
- ASSEGNO DI ASSISTENZA.....	Euro	3.100,00=

GRUPPO REALE MUTUA



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)

Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851

Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

## SEZIONE B

La garanzia di cui alla presente polizza viene prestata a favore di tutti gli appartenenti alle categorie assicurate (che devono risultare nella SEZIONE A) e copre gli infortuni subiti dagli stessi durante la loro permanenza nell'ambito dell'istituto in dipendenza dello svolgimento delle proprie mansioni o dell'attività scolastica, parascolastica, extrascolastica e interscolastica (purché rientranti nel programma di studi o comunque deliberata dagli organismi competenti o da essi autorizzati) La garanzia comprende gli infortuni occorsi:

- durante le lezioni di educazione fisica e l'attività sportiva – comprese le gare e le manifestazioni – svolta nell'ambito dei programmi e delle circolari ministeriali;
- le attività ginnico sportive anche extraprogramma;
- durante i trasferimenti eventuali dall'edificio scolastico a palestre o succursali;
- durante gite e passeggiate scolastiche; stages; attività ed eventi culturali; iniziative ricreative; visite a musei, aziende, stabilimenti e simili, organizzati e svolti sotto la direzione delle competenti autorità scolastiche;
- le attività ricreative all'interno e all'esterno della scuola
- lo svolgimento dell'attività teatrale e musicale all'interno e all'esterno della scuola
- agli allievi e al personale docente (se assicurato) durante il tempo necessario a compiere il tragitto, anche con l'uso di mezzi di locomozione, dall'abitazione alla scuola e viceversa comunque verificatisi entro un'ora dall'inizio o dal termine dell'orario di lezione;
- durante il servizio di refezione e, per convittori e semiconvittori, durante la loro permanenza nell'istituto anche non in dipendenza dell'attività scolastica.

Si intende richiamata la condizione particolare H delle Condizioni Contrattuali

Ad integrazione di quanto riportato dall'Art. 25 – Criteri di indennizzabilità delle Condizioni Contrattuali si precisa che tutti gli assicurati sono garantiti, indipendentemente dal loro stato psicofisico o degli handicaps di cui siano portatori. Se l'infortunio colpisce una persona non fisicamente integra l'indennizzo viene tuttavia calcolato in base a quanto riportato nel suddetto art. 25.

A parziale deroga dell'Art. 20 – Limiti d'età. Persone non assicurabili si conviene quanto segue. Fatta eccezione per gli Allievi, che sono sempre assicurati (tranne che per la garanzia "Contagio da virus H.I.V."), nei confronti delle altre categorie, Italiana Assicurazioni non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi.

Inoltre, per la garanzia "Contagio da H.I.V." non sono assicurabili le persone (compresi gli Allievi) affette da emofilia e le persone portatrici dei virus H.I.V. prima della denuncia del sinistro.

L'eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo sarà quindi restituito da Italiana Assicurazioni.

## GARANZIE

1. Morte (come da Art. 26 delle Condizioni Contrattuali)
2. Spese funerarie

In caso di decesso avvenuto a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa le spese funerarie fino alla concorrenza del massimale indicato nella





3. Spese di rientro della salma

In caso di decesso avvenuto a seguito di infortunio ad oltre Km. 50 dalla propria residenza, la società rimborsa le spese per il trasporto della salma al luogo di inumazione fino alla concorrenza del massimale indicato nella SEZIONE A

4. Invalidità permanente

In caso di INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE, a deroga dell'Art. 27 – Invalidità Permanente lett. B) delle Condizioni Contrattuali, i danni verranno liquidati come riportato nella SEZIONE A.

5. Indennità di Degenza (come da Art. 30 delle Condizioni Contrattuali)

6. Indennità Day Hospital

In caso di ricovero in day hospital / day surgery reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità giornaliera indicata nella SEZIONE A per un periodo non superiore a 90 giorni.

7. Indennità Forfettaria Gesso

A parziale deroga dell'Art. 29 la liquidazione avverrà corrispondendo un'indennità forfettaria dell'importo indicato nella SEZIONE A indipendentemente dai giorni di immobilizzazione.

8. L'art. 32 – Rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio si intende sostituito dal seguente: per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale indicato nella SEZIONE A entro i sottolimiti previsti, le spese effettivamente sostenute:

a) in caso di ricovero per:

- accertamenti diagnostici ed onorari medici prima del ricovero

- degenza in istituto di cura a titolo di:

assistenza medica, infermieristica, rette di degenza, medicinali e terapie varie, esami, onorari delle equipe che effettua l'intervento chirurgico, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi); limitatamente ai 90 giorni successivi il ricovero trattamenti fisioterapici e riabilitativi.

b) dopo il ricovero o, se non vi è stato ricovero per:

- accertamenti diagnostici onorari medici, medicinali, assistenza infermieristica, noleggio di apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, cure termali in Italia (escluse le spese di natura alberghiere).

Le spese sub b) sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% del massimale assicurato.

Qualora le spese siano a carico del servizio sanitario nazionale e l'assicurato sostenga le spese relative al ticket la Società rimborsa il corrispondente costo al 100%.

c) per il trasporto dell'assicurato al luogo di cura o di soccorso con mezzi adeguati alle condizioni di salute dell'infortunato compresa l'eliambulanza, il rimborso avviene fino alla concorrenza del sottolimito indicato nella SEZIONE A.

d) le spese sostenute in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica fino alla concorrenza del sottolimito indicato nella SEZIONE A purchè l'intervento stesso avvenga entro un anno dal giorno dell'infortunio provato da documentazione medica descrittiva rilasciata da pronto soccorso ospedaliero.

Per la denuncia del sinistro e gli obblighi relativi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 24.

Il rimborso viene effettuato dalla Società ad avvenuta guarigione clinica, su presentazione in originale da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevuta del farmacista o dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica e simili fiscalmente regolari e quietanzate).

GRUPPO REALE MUTUA



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)

Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851

Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi





9) Contagio Accidentale da Virus H.I.V.

In caso di contagio da virus H.I.V., avvenuto esclusivamente durante lo svolgimento delle attività assicurate descritte in polizza in conseguenza di:

- puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus;
- aggressioni subite dall'Assicurato;
- trasfusione di sangue e/o emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza;
- contagio avvenuto in situazioni di soccorso nell'ambito dell'istituto scolastico, a soggetti assicurati già portatori del virus H.I.V.

La società assicura l'indennizzo indicato nella SEZIONE A qualora l'Assicurato risulti sieropositivo, secondo la procedura di accertamento stabilita di seguito.

L'Assicurato che ritiene di essere contagiato da virus H.I.V. a causa di un evento accidentale descritto precedentemente, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto. Contemporaneamente deve essere inviata per raccomandata a Italiana Assicurazione S.p.A. una descrizione dettagliata dell'evento, certificata dal Contraente o dall'Ente - se diverso dal Contraente - presso il quale si è verificato il fatto accidentale. Entro 6 giorni dall'evento l'Assicurato deve sottoporsi ad un primo test H.I.V. presso un centro specializzato indicato dalla Società.

- a) qualora dal test risulti che l'Assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun indennizzo; la garanzia cessa nei suoi confronti.
- b) Se il primo test immunologico fornirà risultato negativo, l'Assicurato entro 180 giorni successivi dovrà sottoporsi ad un secondo test.

La Società riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio certificato dal secondo test immunologico liquiderà l'indennizzo previsto dall'assicurazione.

Tutte le spese mediche relative al test H.I.V. sono a carico dell'Assicurato; tuttavia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza anche dette spese saranno rimborsate.

L'Assicurato ha l'obbligo di farsi identificare, pena la decadenza dal beneficio dell'assicurazione, al momento di sottoporsi al test immunologico.

In relazione ai rischi descritti sopra ed alla procedura di accertamento della sieropositività da H.I.V. si conviene che:

- in caso di aggressione a seguito della quale l'Assicurato, o chi per lui, si trovi in condizioni di non-autosufficienza (tali da richiedere l'intervento di terzi per il soccorso, con conseguente ricovero in strutture sanitarie), l'Assicurato deve sottoporsi al test appena ne abbia avuto la possibilità e comunque entro 180 giorni dall'aggressione; l'aggressione deve risultare da denuncia (anche contro ignoti) alla autorità competente;
- in caso di trasfusione resa necessaria da evento traumatico, l'Assicurato è esonerato dal primo test, restando confermate la necessità di sottoporvisi entro 180 giorni dalla trasfusione; la cartella clinica completa sarà corredo necessario della pratica di sinistro.

Qualora non sia assicurata la categoria "personale docente" l'assicurazione è comunque prestata a favore del personale docente in genere, durante la loro partecipazione a soggiorni, gite, visite e viaggi di istruzione o connesse a manifestazioni sportive rientranti nei programmi didattici o deliberati dagli organi collegiali. In questo caso, per il personale docente, i massimali prestati si intendono ridotti del 50% (ad eccezione delle garanzie operanti solo per gli alunni dalle quali si intendono esclusi).



## CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI SOLO PER GLI ALUNNI

### 10. Rimborso per rottura legni ed occhiali

La Società rimborsa, per anno e per assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella SEZIONE A, le spese sostenute per l'acquisto di lenti ed occhiali la cui rottura sia stata determinata da infortunio indennizzabile a termini di polizza.

### 11. Rimborso lenti per danno oculare.

La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale indicato nella SEZIONE A, le spese sostenute per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, rese necessarie a seguito dell'infortunio indennizzabile a termini di polizza che provochi danno oculare e purchè sostenute entro un anno dallo stesso.

### 12. Cure e protesi dentarie

A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa, per anno e per assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella SEZIONE A, le spese sostenute per protesi dentarie rese necessarie da avulsione traumatica definitiva o da rottura di uno o più denti; in caso di rottura di protesi dentaria fissa o mobile fino a euro 150 per anno e per assicurato per la loro riparazione.

### 13 Perdita anno scolastico

In caso di assenza di almeno 45 giorni continuativi a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza che a giudizio del Consiglio di Classe sia stato causa della perdita dell'anno, verrà corrisposta l'indennità forfetaria nella misura indicata nella SEZIONE A.

### 14 Lezioni di recupero

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che non comporti per le garanzie previste dal contratto alcun esborso da parte della Società ma che tuttavia abbia determinato all'alunno un'assenza di almeno 15 giorni consecutivi, verrà corrisposta l'indennità forfetaria nella misura indicata nella SEZIONE A.

### 15 Assegno di assistenza,

Se l'infortunio determina una invalidità permanente accertata pari o maggiore del 50% della totale, Italiana Assicurazioni in aggiunta all'indennizzo previsto dalla polizza mediante una polizza vita, assicura il pagamento di un assegno di assistenza dell'importo annuo lordo indicato nella SEZIONE A e per la durata di tre anni. L'effetto della polizza vita è quello della data di sottoscrizione dell'atto con il quale è stato accertato il grado di invalidità. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della polizza vita. La rendita sarà corrisposta a condizione che l'infortunato sia in vita.

### 16 Indennità di degenza da malattia per l'estero

La garanzia opera per i ricoveri da malattia avvenuto durante la permanenza nei paesi europei ed extraeuropei nei quali il modello E111 non è operante. La garanzia si intende prestata fino ad un massimo di 15 giorni di ricovero per ogni alunno.

**ESTENSIONE ALLA CATEGORIA FAMILIARI ACCOMPAGNATORI DEGLI ALLIEVI  
DURANTE VIAGGI E GITE.**



GRUPPO REALE MUTUA



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)

Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851

Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



17 Qualora sia assicurata questa categoria (appositamente contrassegnata nella SEZIONE A) sono da ritenersi in garanzia tutte le persone che partecipano al seguito degli allievi in qualità di accompagnatori a gite o viaggi gestite e patrocinate dalla Contraente. Per tale categoria per la quale la Contraente è esonerata dal dichiararne la consistenza numerica sono operanti unicamente le garanzie i cui massimali sono riportati nella relativa colonna della SEZIONE A.

Alla stipula del contratto il Contraente è tenuto a versare il premio pattuito in base al numero degli iscritti ed è considerato come premio minimo comunque dovuto e non restituibile.

Alla fine di ogni anno assicurativo si procederà alla regolazione consuntiva del premio stesso in base al numero effettivo degli iscritti che il contraente si impegna a comunicare alla Società entro 30 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa. La Società rinuncia all'eventuale conguaglio qualora la variazione risulti non superiore al 5%.

**- Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.**

**- A parziale deroga dell'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a 15 giorni.**

Il premio annuo finito pro-capite per assicurato viene pattuito in € 5,00

Il numero degli assicurati dichiarato dalla contraente ammonta a 750 unità

Pertanto il premio annuo totale risulta essere di € 3.750,00

**FERMO IL RESTO**

**IL PRESENTE ALLEGATO EMESSO IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO IN SAN GIULIANO TERME IL 15/11/2015**

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.



ASSICURATO/CONTRAENTE

\_\_\_\_\_